



COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI VARESE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA COLOMBARI NORD
CIMITERO COMUNALE CUP I18C20000020004

FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA-
DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegati

10

Oggetto:

Schema di contratto

Rev .

0.0

De l

Rapp :

Redatto da

Ufficio Tecnico COMUNE DI FERNO

Geom. Sonia Reguzzoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Validazioni

Il Responsabile unico del
procedimento

Geom. Marco Bonacina

Data

Dicembre 2020

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

Rep. n. /2020

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA COPERTURA COLOMBARI NORD CIMITERO

COMUNALE VIA FERMI ANG. VIA LIBERTA' A FERNO (VA) CUP

I18C20000020004

Importo contrattuale € (diconsi euro), oltre IVA.

L'anno duemila venti il giorno del mese di nell'Ufficio di Segreteria del

Comune di Ferno, avanti a me Dott. , segretario comunale di Ferno,

legittimato ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs 18 agosto

2000 n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa i contratti nei quali il

Comune è parte, sono comparsi:

Per una parte (di seguito nel presente atto per brevità indicato anche come "Comune "o "Stazione Appaltante"):

- il Geometra Marco Bonacina, nato a Gallarate (VA) il 17.06.1963, codice

Fiscale BNC MRC 63H17 D869N domiciliato per la carica in Ferno (VA) in

Via Aldo Moro n. 3 presso la sede comunale, il quale interviene nel presente

atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.

267, non in proprio ma in qualità di responsabile dei Servizi LL.PP., attività

tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del

servizio tecnico manutentivo del **COMUNE DI FERNO**, tale nominato con

Decreto del Sindaco di Ferno n . in data agli atti del

Comune di Ferno che le parti dichiarano di ben conoscere che agisce in nome

	- che la stazione appaltante ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni presentate dall'affidataria in sede di gara e ha accertato, in capo alla stessa, il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;	
	- che non sussistono rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o del coniuge o di conviventi, oppure rapporti di frequentazione abituale, tra i titolari gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione interessati dall'attività o da decisioni inerenti la procedura di affidamento (combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013);	
	- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto in modalità informatica, il Comune e l'appaltatore come sopra costituito convengono e stipulano quanto segue.	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 – Oggetto del contratto.	
	Il COMUNE DI FERNO , in persona del Responsabile del Servizio sopra generalizzato, affida alla _____, con sede in _____ via _____, Partita IVA e C.F. _____, in persona del Legale Rappresentante in premessa generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei “	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	
	5	

COLOMBARI NORD CIMITERO COMUNALE VIA FERMI ANG.

VIA LIBERTA' A FERNO (VA) CUP I18C20000020004 – CIG

come specificato nella relazione di progetto esecutivo richiamato in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (nel seguito "Codice dei contratti").

ART. 2 – Capitolato Generale.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, dal Capitolato speciale di appalto e dalle previsioni progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti ancorché non materialmente uniti al presente atto e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi euro), comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad IVA, determinato mediante l'applicazione del ribasso all'importo dei lavori a base d'asta e sommando al prezzo risultante l'importo degli oneri della sicurezza.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett. e) e art. 59 c.5 bis del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

	localizzative, oltre alle disposizioni dei D.P.R. n. 457/55, n.164/56 e del	
	D.Lgs. 81/ 2008 e successive modifiche, anche le norme del regolamento	
	edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico	
	del Comune di Ferno, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla	
	revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle	
	attrezzature di cantiere.	
	Sono inoltre a carico dell’appaltatore, oltre a quelli previsti dall’art. 5 del D.M.	
	145/00 e dal Capitolato speciale di appalto, gli oneri e gli obblighi seguenti,	
	da ritenersi compensati nel corrispettivo dell’appalto, senza titolo a compensi	
	particolari o indennizzi di qualsiasi natura:	
	- L’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;	
	- Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;	
	- Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
	e perfetta dei lavori;	
	- Rilievi, tracciati, verifiche, che possono occorrere dal giorno in cui	
	comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o	
	all’emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	- La messa a disposizione di un idoneo locale e delle attrezzature necessarie	
	per la direzione dei lavori;	
	- La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all’emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	- l’osservanza rispetto delle disposizioni delle misure di prevenzione e	
	protezione previste dai protocolli e dalla linee guida nazionali, regionali e	
	comunali in materia di contenimento dell’emergenza epidemologica	
	Covid 19	

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'appaltatore, tramite il direttore, di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 9 – Contabilizzazione dei lavori “a misura”.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni

	stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti	
	negli atti progettuali.	
	La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando	
	alle quantità eseguite i prezzi unitari ai quali andrà dedotto il ribasso offerto.	
	Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto	
	separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,	
	intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto	
	eseguito.	
	I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento e la registrazione di	
	tutti i fatti producenti spesa sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e	
	consistono in:	
	- Giornale dei lavori,	
	- Libretti di misura dei lavori,	
	- Liste settimanali degli operai e delle provviste,	
	- Registro di contabilità,	
	- Stati di avanzamento dei lavori,	
	- Certificato di pagamento,	
	- Conto finale e relativa relazione.	
	I documenti di cui al comma precedente verranno redatti a cura del direttore	
	dei lavori secondo le modalità prescritte all'art. 14 del DM 7 marzo 2018 n.	
	49 che si richiamano integralmente.	
	ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo.	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
	1664, primo comma del codice civile.	
	ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.	

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un nuova perizia,

ART. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento dei lavori eseguiti ad avvenuta ultimazione degli stessi, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.

Sui certificati di pagamento avverrà inoltre il graduale recupero della somma già erogata a titolo di anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

ART. 13 – Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del codice civile.

ART. 14– Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

	carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione), trascorsi due anni dalla data di emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 15 – Risoluzione del contratto.	
	La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora intervenga sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 e negli altri casi previsti dal soprarichiamato articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	La stazione appaltante risolverà il contratto, nel rispetto delle procedure	

indicate dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti ulteriori casi:

- a. grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o impartite dalla direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- e. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. non rispondenza dei lavori eseguiti o dei materiali forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- g. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, anche a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge 17.12.2010 n. 217, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto stesso.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 – Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per le quali l'importo

	economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti all'accordo bonario disciplinato dall'art. 205 D.lgs 50/2016.	
	Le parti concordano fin d'ora l'esclusione del ricorso all'arbitrato.	
	TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30 c. 4 e 5 del D. Lgs 50/2016.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	Ai sensi dell'art. 30 c.6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore -	

invitato a provvedervi - entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano sostitutivo di sicurezza (protocollo in arrivo del Comune n. del) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ferno.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta in cui mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 19 – Subappalto.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta la volontà di subappaltare le seguenti opere ;

ART. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

	assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima e indica i seguenti	
	codici Iban e le seguenti generalità delle persone delegate ad operare:	
	Conto Corrente Bancario presso la Banca	IBAN
	– soggetto delegato ad operare sul predetto conto:	.
	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136, si obbliga ad	
	inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità del contratto,	
	un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente	
	competente.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 23 Documenti che fanno parte del contratto.	
	I seguenti documenti fanno parte integrante del presente contratto:	
	- il capitolato speciale di appalto	
	- gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo - esecutivo	
	- l'elenco dei prezzi unitari	
	- il Computo metrico estimativo	
	- il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 131 del codice e dall'art. 18	
	del presente contratto	
	- il cronoprogramma	
	17	

- le polizze di garanzia sopra specificate

e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari e il Computo metrico estimativo che, rispettivamente sotto lettere A), B) e C), in copia informatica da originale analogico, si allegano al presente atto e contestualmente si sottoscrivono digitalmente.

I suindicati documenti vengono controfirmati dai contraenti e sono conservati dal Comune.

ART. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e che si richiamano integralmente, in quanto applicabili ed in particolare:

- Il D.Lgs 12/04/2016 n.50;
- Il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per quanto tuttora in vigore
- Il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000;
- Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49

ART. 25 – Clausola di riservatezza.

In relazione al presente contratto, si informa che i documenti, contenenti anche dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo come stabilito dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese dovute per la stipula e la registrazione del presente contratto,

